

C O M U N E D I S T R E V I
P R O V I N C I A D I A L E S S A N D R I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	N. 36
---	-------

OGGETTO	ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMU.
---------	---------------------------

L'anno **DUEMILATREDICI** addì **TRENTA** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore 12,30 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge comunale e provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti:

n. ordine	cognome e nome	Presente	Assente
1	Cossa Pietro	X	
2	Perazzi Tomaso	X	
3	Ponzano G. Battista	X	
4	Businaro Luigi Alberto	X	
5	Maiello Antonio	X	
6	Ivaldi Lorenzo	X	
7	Roglia Cristina	X	
8	Astesiano Alberto	X	
9	Fossati Paola	X	
10	Monti Alessio		X
11	Ugo Michael		X
12	Ranaldo Andrea		X
13	Ugo Francesca		X

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Dott. **Armando PASSARO** - Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor **Tomaso PERAZZI** nella sua qualità di Presidente del consiglio comunale assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in copia all'albo pretorio informatico dal 02/12/2013 al 17/12/2013

Li , 02/12/2013

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Armando PASSARO

ESECUTIVA IL

Copia conforme all'originale
Strevi, li 02/12/2013
Il Funzionario C.le
Gabriella Poggio

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- con gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n. 23 e con l'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la L. 22 dicembre 2011 n. 214, era stata istituita l'imposta municipale propria (IMU), con l'anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i Comuni del territorio nazionale. La nuova imposta sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (ICI) del medesimo anno;
- l'IMU ha come presupposto il possesso di immobili, ivi comprese l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Sono interamente richiamate le definizioni di cui all'art. 2 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 in materia di ICI (fabbricato, area fabbricabile, terreno agricolo);

VISTO il D.L. 31.8.1013, n. 102, convertito nella legge 124/2013, il quale è intervenuto su vari aspetti della disciplina dell'imposta municipale propria;

RILEVATO CHE:

- l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, prevede che gli enti locali deliberino le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, fissata dall'art. 8 del D.L. 102/2013 al 30 novembre p.v.. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 1, comma 1, del D.L. n. 102/2013 prevede che per l'anno 2013 non è dovuta la prima rata dell'imposta municipale propria relativamente agli immobili di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85.
- l'art. 10, comma 4, lett. b) del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla Legge 6 giugno 2013, n. 64, prevedeva che il versamento della prima rata dell'imposta municipale propria fosse eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente.
- l'art. 3 del D.L. 102/2013 prevedeva il ristoro del minor gettito dell'imposta municipale propria dovuto all'abolizione della prima rata nonché alle altre modificazioni intervenute con gli articoli 1 e 2 del medesimo D.L. 102/2013;

RILEVATO, inoltre, che secondo quanto previsto dall'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35 e dall'art. 1, comma 1, del D.L. n. 102/2013, la variazione di aliquota di cui alla presente deliberazione è rilevante solo per i versamenti IMU a saldo (mese di dicembre) anche a titolo di conguaglio per l'intero anno d'imposta.

RICHIAMATA la propria deliberazione n. 7 in data 5.6.2012 con la quale venivano approvate le aliquote dell'imposta municipale propria per l'anno 2012, così determinate:

- 0,55 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze;
- 0,95 per cento per altri immobili;

CONSIDERATO CHE:

a decorrere dal 1° gennaio 2013 l'art. 1, comma 380 della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 prevede che:

- è riservato allo Stato il gettito dell'IMU, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011;
- i Comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l'aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, dell'art. 13 del D.L. n. 201/2011, per gli immobili di uso produttivo classificati nel gruppo catastale D;

CONSIDERATO, pertanto, che al fine di assicurare gli equilibri di bilancio per l'anno 2013 risulta necessario procedere alla revisione delle aliquote già in vigore per l'anno 2012, determinandole nei seguenti valori:

- 0,55 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, mantenendo la relativa detrazione nel valore di legge, stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. in € 200,00;
- 0,20 per cento per gli immobili strumentali dedicati all'attività agricola;
- 1,06 per cento per tutti gli altri immobili;

PRESO ATTO CHE:

- il presente provvedimento ha effetto dal 1° gennaio 2013, come indicato dall'art. 13, comma 1, del D.L. n. 201/2011 e dall'art.1, comma 169, della L. 27 dicembre 2006, n. 296.
- per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistando efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013.
- a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

VISTI:

- gli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14.03.2011, n. 23 e successive modificazioni e integrazioni;
- l'art. 13 del D.L. 6.12.2011, n. 201, convertito dalla L. 22.12.2011, n. 204 e successive modificazioni e integrazioni;
- gli artt. 1, 2, 3 e 8 del D.L. 21.08.2013, n. 102;
- l'art. 42, l'art. 49, l'art. 151, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
- lo Statuto Comunale;

ACQUISITO sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità contabile espresso dal Responsabile del Servizio Ragioneria nonché del Revisore dei Conti e tecnico-amministrativa del Segretario comunale;

Con voti unanimi favorevoli resi secondo le forme di legge in modo palese dai n. 9 consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- 1) di approvare le seguenti aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria per l'anno 2013:
 - 0,55 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, mantenendo la relativa detrazione nel valore di legge, stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201/2011 cit. in € 200,00;
 - 0,20 per cento per gli immobili strumentali dedicati all'attività agricola;
 - 1,06 per cento per tutti gli altri immobili;
- 2) di dare atto che le suddette aliquote decorrono dal 1° gennaio 2013;
- 3) di dare atto che per l'anno 2013, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria, acquistando efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito istituzionale di ciascun Comune, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del D.L. n. 102/2013;
- 4) di inviare la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità di cui all'art. 10, comma 4, lett. b), del D.L. 8 aprile 2013, n. 35, convertito dalla L. 6 giugno 2013, n. 64.

Indi, con separata votazione, con voti favorevoli n. 9, legalmente espressi su n. 9 consiglieri presenti e votanti la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi art. 134 – 4° comma – del D. Lgs n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
F.TO PERAZZI

IL SEGRETARIO C.LE
F.TO PASSARO